

**DOCUMENTO A CURA DELLA  
COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Milano  
(Presidente Claudia Mezzabotta)**

**Gruppo di studio:**

**Alessandra Alfieri, Matteo Gandini, Christophe Gonnet, Fernando Mastidoro, Barbara Premoli, Gabriele Sandretti, Tiziano Sesana (coordinatore), Giusi Zuccarà**

Il presente documento costituisce risposta alla consultazione pubblica dell'aggiornamento del seguente Principio contabile nazionale:

**OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali**

Di seguito le principali osservazioni:

- Par. 19: tenuto conto che si è nel contesto del capitolo delle definizioni e per evitare ridondanze con il successivo par. 12 si ritiene sia da modificare la definizione “*Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione, determinato secondo i criteri enunciato nel principio, e, se determinabile, il suo presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile*” con la seguente: “*Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell’immobilizzazione, determinato secondo i criteri enunciati nel principio, e, se determinabile, il suo ~~presumibile~~ valore residuo ~~al termine del periodo di vita utile~~*”;
- Par. 20: si ritiene sia più coerente con la definizione stessa inse-

rire la parola “presumibile”: “*Il valore residuo di un bene è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile*”;

- Par. 31: con riferimento all’eliminazione dal contenuto della voce “altre” dei costi accessori su finanziamenti in quanto sostanzialmente previsto (v. bozza OIC 19) che vengano portati a riduzione del debito in funzione dei quali sono sorti, si rileva che non necessariamente tutti i costi di cui trattasi sono correlati finanziariamente al debito in funzione del quale sono sorti; i costi accessori su finanziamenti potrebbero essere correlati e misurati da debiti già pagati e, quindi, non permettere la capitalizzazione degli stessi per portarli, invece, a riduzione del debito (verso altro soggetto) in funzione del quale sono sorti non è condivisibile, si ritiene costituisca e comporti quanto meno una compensazione di partite in violazione dell’art. 2423 ter, c. 6.

Ai fini del calcolo dell’interesse effettivo non necessariamente deve essere “eliminata” detta tipologia di costi pluriennali e connesso loro trattamento contabile e di bilancio; il calcolo dell’interesse effettivo che deve tener conto di detti costi avviene extra-contabilmente ed i suoi effetti economici possono essere chiaramente indicati in nota integrativa senza porre in essere compensazioni di partite (i.e. costi pluriennali compensati con debiti che nemmeno li hanno misurati) ovvero iscrizione di costi a conto economico non più per natura bensì per destinazione (ad es. i costi per la perizia per ottenere un mutuo verrebbero iscritti tra gli oneri finanziari anziché tra i costi per servizi) ovvero ancora iscrizione tra i risconti attivi di costi che non maturano in funzione del tempo (ad esempio per i bilanci in forma abbreviata i predetti costi per la perizia non solo verrebbero classificati tra gli oneri finanziari anziché tra i costi per servizi, ma verrebbero anche riscontati pur non variando la loro entità in ragione del tempo in quanto già maturati integralmente);

- Par. 50: quanto ivi stabilito non si dovrebbe applicare alle picco-

le imprese ed alle micro imprese stante la possibilità di non applicare a queste l'attualizzazione di cui all'OIC 19; si ritiene, coerentemente con quanto previsto negli altri principi, utile/necessario che ciò venga specificato aggiungendo uno specifico "capitolo" che disciplini il tema della "rilevazione iniziale" per le predette imprese;

- Parr. 80 e 82: in tema di rivalutazione è previsto che la successiva svalutazione per perdita durevole di valore venga imputata direttamente a conto economico e non vada, invece, in diretta riduzione della riserva di rivalutazione precedentemente appostata a patrimonio netto senza che sia transitata da conto economico.

Si sottopone all'attenzione l'ipotesi di uniformare il trattamento della svalutazione a quello della rivalutazione in modo tale che vi sia simmetria e coerenza di trattamento (come è stato sino al precedente aggiornamento degli OIC del 2013/2014);

- Beni immateriali destinati alla vendita: nel principio non è previsto un paragrafo che disciplini la classificazione e la valutazione di questa tipologia di beni immateriali; si ritiene utile/necessario, anche per coerenza con il trattamento di quelli materiali (v. OIC 16, parr. 25 e 75), che ciò avvenga anche in questo principio per questa tipologia di beni immateriali.

Milano, 31 maggio 2016